

Ufficio Circondariale Marittimo

GELA

ORDINANZA N° 05/93

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo, e Comandante del porto di Gela:

VISTO l'art. 1 del DL. 18.02.93 n° 36 recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale;

VISTO l'art. 81 Cod. Nav. ;

VISTI gli artt. 59 e 199 Reg. Nav. Mar.;

VISTE le circolari del Ministero della Marina Mercantile n° 21 e 22 rispettivamente in data 09.07.92 e 30.10.92

VISTO il Tldp n° 4150285 datato 03.03.93 del Ministero della Marina Mercantile, con il quale sono state impartite disposizioni al fine di definire il processo di riforma del lavoro portuale delineato con il citato DL. 36/93;

RITENUTO necessario emanare disposizioni al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività di impresa nel porto di Gela, con particolare riferimento all'esercizio di operazioni portuali in occasione di arrivo e partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere;

SENTITO il parere del Consiglio del Lavoro Portuale nella seduta del 15.03.93, il quale in merito alla somma di denaro da corrispondere per il rilascio delle autorizzazioni specifiche di cui al comma 12 art. 1 D.L. 36/93 all'unanimità ha manifestato l'avviso di dividere le navi per classi di T.S.L. e di individuare il Lit. 1.000.000 la cauzione da versare;

CONSIDERATO che sia la cauzione che la somma di denaro da versare per il rilascio delle autorizzazioni specifiche deve essere anche rapportata alle diverse attività da espletare e che le medesime non possono essere a priori individuate in modo onnicomprensivo;

ORDINA

Art. 1

L'esercizio per conto terzi e/o per conto proprio delle attività portuali di carico, scarico, trasporto, deposito, movimento in genere di merci e di altro materiale nonché' quelle complementari e accessorie nel porto di Gela e subordinato ad autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle.

Art. 2

Le imprese portuali operanti in porto possono avvalersi, nell'espletamento delle attività per le quali hanno ottenuto licenza, del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato ed iscritto nei libri paga alla data del 17.03.89, in base alle mansioni assegnate.

Qualora le imprese debbano procedere ad assunzioni di nuovo personale, sono tenute ad accordare precedenza, a parità di caratteristiche tecnico-funzionali, ai lavoratori dipendenti della locale Compagnia Portuale iscritti nei registri alla data del 18.02.93 riconoscendo loro il trattamento economico-normativo previsto dal CCNL applicato alle imprese richiedenti.

In caso di mancata assunzione, qualora le imprese non abbiano un organico adeguato ed in presenza di esigenze di traffico, le medesime, in via prioritaria, devono fare ricorso ai lavoratori della locale Compagnia Portuale attraverso l'istituto della mobilità temporanea e del distacco.

Altre forme di impiego da parte delle imprese, a carattere temporaneo ed occasionale, sono ammesse, previo Nulla Osta dell'Autorità Marittima, solo qualora sussista la dichiarata indisponibilità delle maestranze portuali e sempre che il personale chiamato risulti già iscritto negli appositi registri o, comunque, sia stato appositamente autorizzato dall'Autorità Marittima.

Art. 3

Il Vettore-Armatore, qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 non ritenga di rivolgersi all'impresa portuale, può avanzare istanza all'Autorità Marittima intesa ad ottenere il diritto ad operare a bordo in autoproduzione con il proprio personale.

A tal fine, l'Armatore (o un suo rappresentante legale) può richiedere, in occasione di arrivo o partenza della nave, l'autorizzazione specifica per l'esercizio di singole operazioni portuali qualora dimostri che:

- la nave è dotata di propri mezzi meccanici e di attrezzature debitamente assicurate, idonee alle operazioni da svolgere e conformi alle prescrizioni della vigente normativa (che dovrà risultare da apposita certificazione dell'Ente Tecnico);
- risulti dalla tabella d'armamento che la nave è dotata, in numero sufficiente, di proprio personale addetto in organico ad espletare le mansioni per cui l'autorizzazione si richiede ed in grado di svolgere le operazioni a bordo in massima sicurezza.

Art. 4

Le autorizzazioni specifiche previste dal comma 12 dell'art. 1 D.L. 36/93, una volta verificata l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 2, verranno rilasciate previo versamento di apposita somma di denaro e di idonea cauzione, quale sarà determinata dall' Autorità Marittima sulla base della diversa tipologia delle attività e delle operazioni da svolgere nonché della presumibile durata delle stesse. In ogni caso per ogni singola autorizzazione non potrà essere versata una cauzione inferiore a Lit. 1.000.000 ed una somma di denaro inferiore a:

- Lit. 100.000 per navi fino a 2000 T.S.L. ;
- Lit. 150.000 per navi fino da 2001 a 5000 T.S.L.;
- Lit. 200.000 per navi superiori a 5000 T.S.L. .

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e le violazioni alla stessa, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono punite ai sensi dell' art.1174 Cod. Nav.

Art. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Gela li 24 MAR. 1993

f.to

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Angelo LICATA